

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA ROMANA E MILANESE

STEFANO AMBROSINI

I Tribunali di Roma e di Milano sono stati, da ultimo, teatro di due vicende di estremo interesse giuridico e di notevole rilevanza economica. Si tratta, com'è noto, delle crisi che hanno coinvolto, rispettivamente, i gruppi La Cascina e Zunino, quest'ultimo a sua volta suddiviso nei due "sottoinsiemi" facenti capo, da un lato, alla s.p.a. Risanamento (società quotata in borsa), dall'altro, alle *holding* titolari, nel loro complesso, di circa il 73% delle azioni della predetta società.

Di là dalla notorietà e dall'ingente esposizione debitoria dei soggetti in parola, l'interesse dei provvedimenti in commento deriva essenzialmente dalla circostanza che essi affrontano – in modo, a mio avviso, equilibrato e con soluzioni per lo più condivisibili – profili degli accordi di ristrutturazione tuttora controversi, a cominciare dal contenuto del giudizio del tribunale in sede di omologazione, la cui definizione costituisce il nucleo di entrambi i decreti¹.

Con riferimento al tema testé menzionato, conviene muovere dall'analisi della pronuncia romana, la quale afferma con chiarezza che il sindacato del tribunale non verte sul merito dell'accordo e del piano², bensì sulla coerenza e completezza logico-argomentativa della relazione dell'esperto. Pertanto, afferma il Tribunale di Roma, "nell'esercitare il controllo di legalità sulla relazione attestativa il giudice, prescindendo da ogni considerazione sulla convenienza dell'accordo e anche soltanto sul merito del piano, deve invece limitarsi a valutare se nella relazione siano presenti e rinvenibili quegli elementi necessari a far sì che essa possa corrispondere alla funzione legalmente attribuita: fornire ai creditori e ai terzi interessati conferma della veridicità dei dati aziendali e sottoporre a loro giudizio utili elementi di valutazione sulla attuabilità dell'accordo". In altre

¹ Trib. Roma, 5 novembre 2009, pubblicato su questa rivista, e Trib. Milano, 10 novembre 2009, inedito.

² In giurisprudenza, tuttavia, si sono registrate opinioni contrarie: v., ad esempio, Trib. Milano (decr.), 11 gennaio 2007, in *Dir. fall.*, 2008, II, 150 ss.

parole, “il compito del giudice non è di sindacare – attraverso l’esame della attestazione – il merito del piano o dell’accordo [...], giacché oggetto di esame è – piuttosto che il piano o l’accordo – la valutazione svolta su di essi dal professionista”.

Ed è all’esito di procedimento siffatto che il tribunale ha negato l’omologazione, sul presupposto che la relazione dell’esperto indicasse come variabile decisiva per la realizzazione del piano l’ottenimento di un mutuo, la cui erogazione si presentava invece, concretamente, assai incerta.

Stando a quanto si legge nel decreto, la capacità della debitrice di soddisfare per l’intero i creditori estranei dipendeva, tra l’altro, “dalla concreta possibilità di poter perfezionare un finanziamento bancario a medio-lungo termine (cinque anni, con un anno di preammortamento) per la ragguardevole somma complessiva di euro 24.000.000”. Ebbene, il tribunale ha evidenziato che stride con l’essenzialità di tale provvista la circostanza che questa sia stata chiesta “circa due mesi dopo il deposito in tribunale e nel registro delle imprese di ricorso, accordo e conseguente relazione attestativa”. Di qui l’affermazione dell’inadeguatezza di una relazione che certifichi semplicemente l’astratta possibilità dell’erogazione del finanziamento, limitandosi a riferire della richiesta alla banca, della relativa comunicazione di mera ricezione della domanda da parte dell’istituto e della dichiarazione di un *advisor* che affronta anch’esso la situazione in termini di possibilità e non – quanto meno – di probabilità.

Dinanzi a tali circostanze, il tribunale, con prosa tanto elegante quanto efficace, ha correttamente messo in luce – dal punto di vista logico prima ancora che da quello giuridico – che “il fatto storico dell’avvenuta richiesta di finanziamento, piuttosto che implementare la probabilità della erogazione, vale semplicemente ad escludere la logica impossibilità del fatto (non potendo certo ottenersi finanziamenti non richiesti). Ma si comprende come la non impossibilità logica del fatto mai potrebbe essere razionalmente argomentata come elemento di attuabilità del piano in cui tale fatto è ricompreso, giacché la non impossibilità è cosa radicalmente diversa dalla probabilità (di cui si sostanzia la attuabilità)”.

A ciò si aggiunga che lo stesso *advisor* ha evidenziato che la decisione circa l’erogazione del finanziamento sarebbe stata in ogni caso assunta successivamente all’omologazione dell’accordo, con il paradosso che ciò che dovrebbe costituire il *prius* sembrerebbe divenire il *posterius*: se il finanziamento è presupposto essenziale per il pagamento dei creditori estranei, non si vede come sia possibile ottenerlo solo dopo l’omologazione, deputata proprio a verificare la sussistenza delle condizioni minime di tutela dei terzi non partecipanti all’accordo. Ne deriva un vizio di circolarità della

relazione, dal quale i giudici romani hanno evinto la complessiva inadeguatezza del documento “certificativo”³.

Per parte loro i giudici milanesi, sempre con riferimento al contenuto del controllo del tribunale in sede di omologazione, hanno affrontato il tema – di fondamentale importanza nella materia che ci occupa – dell’orizzonte temporale in relazione al quale dev’essere formulato il giudizio sulla coerenza logico-argomentativa dell’attestazione dell’esperto.

Prima di analizzare questo profilo, tuttavia, va segnalato che il decreto in esame mostra di aderire alla tesi per cui “la valutazione che il tribunale è chiamato a compiere in punto fattibilità degli accordi presenta una diversa intensità a seconda che vi siano o meno opposizioni di creditori non aderenti. In mancanza di opposizioni, infatti, il tribunale deve procedere alla disamina della chiarezza espositiva e della completezza della relazione del professionista, verificando che le analisi e le valutazioni svolte dall’esperto siano accurate, logiche, coerenti ed esaustive. Il profilo della fattibilità è quindi scrutinato su un piano astratto, strettamente ancorato alla razionalità argomentativa della relazione. Laddove sono radicate opposizioni, invece, il controllo del tribunale assume un’estensione e una concretezza maggiori, immediatamente correlate alle doglianze che sono svolte dai creditori opposenti”.

In sede di primo commento all’istituto degli accordi di ristrutturazione, anche chi scrive aveva sostenuto, seppur in forma dubitativa, che il tribunale fosse chiamato a valutare il merito dell’accordo solo in presenza di opposizioni, laddove, se nessuno si fosse opposto, il controllo si sarebbe dovuto limitare a riscontrare l’avvenuta regolare approvazione della proposta e la sussistenza della relazione dell’esperto corredata dei documenti prescritti dall’art. 161⁴. Ad un più meditato esame, tuttavia, tale prospettazione, sebbene condivisa da altri autori⁵, suscita qualche perplessità. E ciò non tanto

³ E’ appena il caso di precisare che l’*iter* seguito dai giudici romani, di per sé ineccepibile, risulta condivisibile nella misura in cui (sempre sulla base delle risultanze della relazione e della documentazione allegata all’accordo, che chi scrive non ha avuto modo di esaminare) il finanziamento in questione costituisca – come il provvedimento stesso ha avuto cura di chiarire – una condizione indispensabile, o comunque rilevante sul piano concausale, per garantire il pagamento integrale dei creditori estranei, essendo demandata all’esperto l’attestazione di quelle sole circostanze effettivamente idonee ad influenzare l’attuabilità del piano.

⁴ Cfr. AMBROSINI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova legge fallimentare: prime riflessioni*, in *Fallimento*, 2005, 949.

⁵ Cfr. FAUCEGLIA, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005*, in *Fallimento*, 2005, 1451; PROTO, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Fallimento*, 2006, 138; GUGLIELMUCCI, *La riforma in via d’urgenza della legge fallimentare*, Torino, 2005, 132; nel medesimo senso, da ultimo, RACUGNO, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Giur. comm.*, 2009, I, 667.

in dipendenza dell'assunto secondo cui la valutazione circa l'attuabilità dell'accordo "non può essere lasciata al caso dell'opposizione dei soggetti interessati il cui termine di esercizio decorre da un evento (la pubblicazione nel registro delle imprese) la cui conoscenza non è affatto agevole"⁶ – rilievo, questo, che sconta l'insufficienza dell'*argumentum ab inconvenienti* – quanto piuttosto perché la suddetta distinzione finisce per tradursi in una limitazione delle prerogative giudiziali di cui non vi è traccia nella legge e che risulta tutto sommato poco coerente con le finalità tipiche dello scrutinio giudiziale in questione⁷: sicché deve verosimilmente concludersi che l'oggetto del giudizio di omologazione è, in linea teorica⁸, sempre il medesimo, a prescindere dalla proposizione di gravami⁹.

Del resto, la struttura "dell'istituto regolato dall'art. 182-bis induce ad assegnare al giudice dell'omologazione la funzione di garante della sussistenza di quel necessario grado di probabilità di realizzazione dell'obiettivo indicato nell'accordo, ossia del superamento della crisi dell'impresa. Ciò significa che il tribunale non può limitarsi ad accertare la presenza degli elementi formali necessari (accordo con il sessanta per cento dei creditori, relazione del professionista, pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese), ma deve verificare se, sulla scorta di quanto esposto nella relazione del professionista, sussistano elementi sufficienti per far ragionevolmente concludere che, posto in esecuzione l'accordo, lo stesso sia

⁶ Cfr. PRESTI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2006, I, 36.

⁷ Per il rilievo, riferito alla disciplina del concordato preventivo, secondo cui, "da un punto di vista generale, l'omologazione giudiziaria altro non è che la verifica della conformità alla legge e dell'aderenza agli interessi pubblici di un'attività privata (nel caso in esame avente natura prettamente negoziale)" e che, "se così è, non pare possibile privare l'organo giurisdizionale del potere-dovere di verificare, oltre alla regolarità formale della procedura, [...] che la proposta di concordato sia effettivamente attuabile nei termini in cui è stata formulata", v. VITIELLO, *Il nuovo concordato preventivo: disciplina e primi problemi applicativi*, in AMBROSINI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina*, Bologna, 2006, 312 (posizione, questa, da ultimo ribadita dall'autore nel saggio *L'omologazione del concordato*, in AMBROSINI-DEMARCHI-VITIELLO, *Il concordato preventivo e la transazione fiscale*, Bologna, 2009, 190 ss.).

⁸ E' invero evidente che, in concreto, solo se vengono proposte opposizioni risulta possibile prendere in esame circostanze di fatto *ulteriori* rispetto agli elementi documentali acquisiti al procedimento, come tali idonee ad ampliare il *thema decidendum* al di là dei limiti imposti dal principio *quod non est in actis non est in processo*.

⁹ A tale conclusione giungono PRESTI, *op. ult. loc. cit.*, e FERRO, *Art. 182-bis, la nuova ristrutturazione dei debiti*, in *Il nuovo dir. soc.*, 2005, n. 23, 61, secondo il quale l'omologazione ha "un oggetto vincolato ed officioso (...) dovendosi dare carico (e dichiarare) la regolarità della maggioranza del *prepackaging*, dirimendo ogni questione che ponga in dubbio l'autenticità dei consensi e lo scostamento economico delle percentuali rispetto ad un passivo che, in ipotesi, risulti ben maggiore". Nel medesimo senso VALENSISE, *sub art. 182-bis*, in NIGRO-SANDULLI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, 2, Torino, 2006, 1102, secondo cui rientra nei contenuti del giudizio di omologazione non solo la verifica della "completezza della documentazione depositata e [del]la conformità della medesima con le previsioni della legge", ma anche "l'attuabilità dell'accordo e, naturalmente, del piano ivi contenuto, con particolare riferimento alla sua idoneità a soddisfare integralmente i creditori rimasti estranei".

idoneo ad essere esattamente adempiuto anche per quanto concerne i creditori non aderenti”¹⁰.

Venendo ora a trattare della prospettiva temporale, giova premettere che il Tribunale di Milano si è trovato al cospetto di una fattispecie assai complessa, articolata in una pluralità di piani collegati fra loro relativi ad un orizzonte di gruppo esteso a decine di società (di cui le ricorrenti costituiscono una mera frazione) e tutti basati su un unico progetto imprenditoriale di largo respiro, come tale contraddistinto da una considerevole durata.

In particolare, si è dovuta affrontare l’attuabilità, a determinate condizioni, di dismissioni immobiliari previste per il 2012. Al riguardo, nel decreto si legge che “le valutazioni che il tribunale può compiere con riferimento ad un momento temporale così distante sono inevitabilmente poco analitiche e perciò sfornite di un adeguato tasso di verosimiglianza probabilistica”. Del resto, “su interventi imprenditoriali di [notevoli] dimensioni incombono comunque molteplici rischi, oggettivi e proporzionali al rilievo dell’operazione”. In un orizzonte siffatto, “i rischi che il tribunale può [...] considerare e valutare sono [...] solo quelli noti e conosciuti in questo momento, sulla base degli atti del procedimento”.

In questa prospettiva, l’omologazione è stata concessa in forza della “capacità del piano di generare in tempi molto brevi la disponibilità di risorse liquide certe per un importo di quasi € 300.000.000,00, derivanti dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale per € 130.000.000,00, dalla sostituzione dei depositi cauzionali con garanzie fideiussore per € 73.000.000,00 e dalle vendite programmate nel comparto *trading* per € 93.000.000,00”, con la conclusione che “queste risorse finanziarie appaiono idonee, come evidenziato dall’esperto, a fronteggiare tutti i debiti scaduti e in scadenza sino a tutto il 31.12.2010, e dunque ad oltre un anno da oggi”.

Diversamente, la “valutazione prospettica sulla presumibile capacità finanziaria di Risanamento S.p.A. e delle altre cinque società del gruppo relativamente agli anni successivi al prossimo, e dunque al triennio 2011-2014, [...] dipende *in toto* dallo sviluppo attuativo del piano”; senonché – ed è questo il vero punto centrale della pregevole pronuncia ambrosiana – “tutto

¹⁰ BOGGIO, *Gli accordi di ristrutturazione: il primo “tagliando” a tre anni dal “decreto competitività”*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, I, 77; nello stesso senso già MARANO, sub *art. 182-bis*, in SANTANGELI (a cura di), *Il nuovo fallimento*, Milano, 2006, 778-779; PRESTI, *op. cit.*, 173; DIMUNDO, *Accordi di ristrutturazione dei debiti: la “meno incerta” via italiana alla “reorganization”?*, in *Fallimento*, 2007, 708; COPPOLA, *L’accordo di ristrutturazione dei debiti*, in PACCHI (a cura di), *Il nuovo concordato preventivo*, Milano, 2005, 9; PROTO, *op. cit.*, 132; VERNA, *I nuovi accordi di ristrutturazione*, in AMBROSINI (a cura di), *Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma “organica” al decreto “correttivo”*, Bologna, 2008, 590.

ciò che si colloca nel presente e nell'immediato futuro può e deve essere scrutinato in dettaglio e con adeguato livello di concretezza; per contro, fatti e circostanze destinati a verificarsi a distanza di anni sono maggiormente esposti a variabili non controllate e si prestano quindi ad un apprezzamento di portata più generale, rapportato quasi esclusivamente alla coerenza delle argomentazioni svolte dall'esperto".

Oltre alle caratteristiche del giudizio di omologazione, le pronunce in commento prendono in esame altri temi, a cominciare dai profili di natura processuale, quali l'esatta individuazione della documentazione oggetto di deposito presso il tribunale ed il registro delle imprese.

Come noto, il primo comma dell'art. 182-*bis* richiede che vengano depositate in tribunale, unitamente all'accordo, "la documentazione di cui all'art. 161", nonché la relazione dell'esperto "sull'attuabilità dell'accordo".

Il rimando *sic et simpliciter* all'art. 161 solleva l'interrogativo se oggetto di deposito debba essere anche il piano di ristrutturazione, giacché una lettura restrittiva potrebbe portare a circoscrivere l'onere ai documenti elencati nel secondo comma della norma. In realtà, considerato che la verifica dell'attuabilità dell'accordo passa, di regola, attraverso l'esame del piano che ne sta alla base, deve concludersi, in linea di principio, che il piano vada depositato insieme ad accordo, relazione e documenti *ex art.* 161. A meno che, beninteso, si possa ritenere soddisfatto il requisito in questione dalla pubblicazione della sola relazione attestativa, il che accade tutte le volte in cui essa risulti più approfondita del piano e ne costituisca, anzi, l'opportuna illustrazione ed esplicitazione¹¹.

Ed in questo senso si è espresso, non a caso, il Tribunale di Roma, il quale ha affermato "la necessità di procedere al deposito anche del piano aziendale qualora ciò sia richiesto per favorire – come è scopo della legge – una sufficiente intelligibilità dell'accordo. Questa necessità si palesa ogni qual volta quest'ultimo sia stato realizzato [...] sul presupposto logico-

¹¹ Secondo il Tribunale di Roma, in particolare, "il mancato deposito del piano in nessun modo [determina] un concreto ed effettivo pregiudizio per l'adeguatezza informativa che l'art. 182-*bis* comma 2, 1. fall. mira a realizzare con la previsione sulla c.d. "pubblicazione" dell'accordo di ristrutturazione nel registro delle imprese", qualora si siano "oggettivamente realizzate le condizioni per una informazione degli interessati notevolmente superiore a quella derivante dalla semplice lettura dell'accordo. Tale suppletiva informazione si dimostra sufficiente allo scopo già considerando che il sintetico piano aziendale posto a base della intera operazione si compone di sole 21 pagine di cui tre di allegati. Invece, la relazione attestativa dello stesso si sviluppa per 206 pagine nell'ambito delle quali tutte le assunzioni convenute nel piano sono in primo luogo riferite (e comunque certificate come tali), e ricevono in secondo luogo una apposita illustrazione. Coticché, sotto il profilo informativo, la relazione si mostra di efficacia notevolmente superiore al piano stesso".

operativo di un piano aziendale di maggiore ampiezza e nel contesto del quale soltanto l'accordo di ristrutturazione acquista pienezza di significato”.

Per quanto attiene alla pubblicazione nel registro delle imprese, la norma, al secondo comma, menzionando esclusivamente l'accordo come oggetto di pubblicazione, farebbe a tutta prima ritenere il contrario. Senonché, la previsione in parola mira essenzialmente a consentire ai creditori e ad ogni altro interessato di decidere consapevolmente se opporsi o meno all'omologazione; e tale valutazione non sembra poter prescindere dalla conoscenza degli stessi elementi che è chiamato ad esaminare il tribunale. E questo rilievo pare idoneo a far premio, nella prospettiva di considerare l'art. 182-bis *lex specialis*, sull'assunto secondo il quale il principio di tipicità di cui all'art. 2188 escluderebbe la possibilità di depositare presso il registro delle imprese atti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.

La peculiarità della fattispecie relativa al gruppo Zunino e, in particolare, la circostanza che il Pubblico Ministero avesse richiesto l'apertura di una procedura concorsuale per la Risanamento, ha invece imposto ai Giudici milanesi di soffermarsi sul rapporto tra accordo e procedimento prefallimentare, giungendo a concludere che la pubblicazione dell'accordo non impedisce la presentazione di istanze di fallimento o la prosecuzione del giudizio prefallimentare già in atto. Secondo il tribunale, infatti, “con l'introduzione dell'effetto protettivo previsto dall'art. 182-bis l. fall., il legislatore ha ritenuto ragionevole accordare una più intensa tutela all'interesse del debitore che vuole utilizzare uno strumento negoziale di composizione della crisi d'impresa, sacrificando – per un tempo limitato – il contrapposto interesse dei suoi creditori ad ottenere una soddisfazione coattiva dei propri diritti. Questa comparazione di interessi non può trovare però identica sintesi in caso di pregressa pendenza di un ricorso *ex art. 6 l. fall.* In questa ipotesi, infatti, l'esigenza – anche pubblicistica – di accertare l'eventuale stato di insolvenza del debitore assume carattere preminente rispetto alla tutela dell'interesse particolare del debitore a non vedere turbato lo *status quo* patrimoniale per i 60 gg. successivi al deposito dell'accordo. Ciò non toglie che il procedimento prefallimentare ed il procedimento di omologazione siano posti [...] in una relazione di inscindibile collegamento, nel senso che in un unico momento decisionale può e dev'essere valutata la natura della situazione di crisi (che può assumere anche la configurazione dell'insolvenza) per verificare l'eventuale attitudine degli accordi a determinarne il superamento, con particolare riferimento all'esigenza di garantire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo”.

Al riguardo, potrebbe tuttavia sorgere il dubbio che, aderendo ad un'interpretazione siffatta, il debitore – pur tutelato dinanzi a singole azioni esecutive e cautelari – rischi di trovarsi esposto alle già gravi conseguenze derivanti dalla dichiarazione di fallimento, il che renderebbe assai disagiata la pubblicazione di un accordo nel quale il più delle volte è palesato uno stato di crisi consistente nella vera e propria insolvenza. A tale stregua, potrebbe forse ritenersi più consona alla *ratio* della norma, anche applicando il ragionamento *a fortiori*, la tesi che preclude la prosecuzione del giudizio prefallimentare (come pure la presentazione di nuove istanze di fallimento) nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, senza che possa ritenersi che questa protezione – tenuto conto della sua breve durata – rischi di comprimere oltre misura gli interessi pubblicistici sottesi all'apertura di una procedura concorsuale.

Deve nondimeno riconoscersi che anche la soluzione adottata dal tribunale ambrosiano conduce comunque a “privilegiare” l'accordo di ristrutturazione rispetto all'istanza di fallimento: il decreto in commento, infatti, ha concluso nel senso della necessità di disporre la riunione del giudizio di omologazione e dell'istruttoria prefallimentare. Ed una tale scelta processuale viene motivata con l'“evidente rapporto di connessione e di pregiudizialità tra la richiesta di omologa degli accordi di ristrutturazione e l'istanza di fallimento del P.M. Quest'ultima, infatti, potrebbe essere accolta – nel ricorso, beninteso, dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi – solo quando non sussistessero le condizioni per procedere all'omologa degli accordi di ristrutturazione, visto che, invece, sussistendo tali condizioni, ne risulterebbe per ciò stesso dimostrato il superamento di quello stato di crisi”.

In definitiva, gli effetti di un'impostazione siffatta non appaiono diversi, *mutatis mutandis*, da quelli che si producono a seguito della presentazione di una domanda di concordato preventivo in pendenza di un'istruttoria prefallimentare, dovendo quest'ultima cedere il passo di fronte alla necessità di esplorare i contenuti dell'ipotesi concordataria.

Merita ancora mettere in luce che entrambi i decreti mostrano di aderire alla condivisibile tesi secondo la quale, nonostante – diversamente dal concordato preventivo – nell'art. 182-*bis* manchi la previsione dell'attestazione della veridicità dei dati aziendali, tale compito deve potersi ritenere implicito nel controllo circa l'attuabilità dell'accordo, giacché questa attività presuppone necessariamente il possesso di informazioni vere e

complete sulla situazione dell'impresa¹². Ed opportunamente il Tribunale di Milano ha affermato in proposito che “la valutazione di veridicità dei dati aziendali costituisce comunque un presupposto logico indefettibile dell'attestazione dell'esperto *ex art. 182-bis l.f.*”.

Segnalo infine – per quanto, forse, superfluo – che la frase di chiusura del provvedimento milanese (“sarà pertanto affidata, per quanto di ragione e sempre nei limiti precisamente segnati dalla legge, un'opera di attenta vigilanza sulla regolare attuazione degli accordi di ristrutturazione che il tribunale ritiene di dover omologare”), che a tutta prima potrebbe apparire un po' “eterodossa”, trova a ben vedere la propria spiegazione nelle peculiarità del caso concreto. Non ritengo infatti che il tribunale abbia inteso attribuire alla Procura della Repubblica, in via generale, un compito di monitoraggio che ovviamente non le compete, bensì soltanto – anche nell'ottica di rimarcare giustamente l'importanza del ruolo da essa svolto – rappresentare la circostanza (limitata al caso di specie ed a quelli analoghi) che la persistente pendenza di procedimenti penali costituisce, oggettivamente, uno strumento di controllo indiretto sulla regolare esecuzione degli accordi omologati.

Quasi a dire che, in questa vicenda, la parola “fine” potrebbe non essere stata scritta in via definitiva...

¹² Cfr., tra gli altri, MARANO, *op. cit.*, 785; GUGLIELMUCCI, *op. cit.*, 126; PRESTI, *op. cit.*, 17; AMBROSINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da Cottino, XI, 2, Padova, 2008, 172, nonché, in giurisprudenza, Trib. Udine (decr.), 22 giugno 2007, in *Fallimento*, 2008, con commento di NARDECCHIA, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento*; *contra*, invece, RACUGNO, *op. cit.*, 664.